



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Giudice Unico dott. Pietro Vinetti

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a n.RG.1602 /2016 , avente ad oggetto Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. , ad istanza di

TRAVI SUD S.P.A. in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv.CAMPESE UGO, giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui el.mente domicilia
attore

e

STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. DE DONA GIANLUCA, giusta procura a margine comparsa di costituzione, presso cui el.mente domicilia

convenuto

nonché

CLESI S.r.l., in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Gianluca De Dona, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso cui el.mente domicilia

convenuto

§ § §

All'udienza del 13/07/2017 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi. Il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, lamentando un credito insoluto nei confronti di STRADEITALIA per €.594.715,08, si doleva dell'atto dispositivo con cui essa convenuta aveva, in data 22/5/2015, venduto a Clesi S.r.l. una serie di autoveicoli al prezzo complessivo di €.115.000,00, così ponendo in essere un atto pregiudizievole per essa istante, che si vedeva depauperato il patrimonio del proprio debitore con una maggior difficoltà di soddisfazione del credito vantato; TRAVI SUD evidenziava, ancora, come l'atto dispositivo fosse intervenuto tra due società i cui due legali rappresentati erano legati tra loro da rapporto di affinità (il legale rappresentante di STRADEITALIA,



Carlo Izzo, è il padre di Ettore Izzo, marito di Silvana Maione, quest'ultima legale rappresentate di CLESI S.r.l.) e, pertanto, come il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'istante fosse ben noto all'alienante, che aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo fondato sul credito in discussione da parte di TRAVI SUD in data 7/1/2015, ben prima, quindi, dell'alienazione contestata, e ben noto anche all'acquirente, CLESI S.r.l., il cui legale rappresentante è la moglie del figlio del legale rappresentante di STRADEITALIA, e tutti sono residenti in Montesarchio alla via Costantino Grillo 3. In forza del decreto ingiuntivo predetto, TRAVI SUD notificava anche atto di pignoramento in danno di STRADEITALIA, avverso il quale CLESI Srl proponeva opposizione ex art.619 c.p.c., evidenziando come l'atto dispositivo con cui aveva acquistato gli autoveicoli era stato trascritto prima del pignoramento. La pendenza dell'opposizione ex art.619 c.p.c. da parte di CLESI priverebbe d'interesse la domanda ex art.2901 c.c. svolta da TRAVI SUD. Quanto al merito della vicenda, STRADEITALIA evidenziava di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo notificato in suo danno solo in data successiva al compimento dell'atto dispositivo, ovvero in data 29/5/2015, e di aver proposto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, pendente, nel corso del quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La notifica, infatti, deduce ancora la difesa di STRADEITALIA, ricevuta materialmente da Ettore Izzo (socio di TRAVI SUD), era stata volutamente nascosta al fratello Carlo Izzo, leg. rapp. di STRADEITALIA, per danneggiarlo (condotta ai danni di Carlo Izzo posta in essere dal fratello Ettore e dagli altri fratelli). STRADEITALIA, infine, evidenziava come la pretesa creditoria della controparte fosse stata superata dall'accordo scritto del 2013, prodotto in atti.

Il principio di diritto citato da parte convenuta, secondo cui il creditore pignorante sarebbe privo di interesse alla proposizione di un'azione revocatoria, laddove il terzo avesse introdotto un'opposizione ex art.619 c.p.c. (Cass. sent. n.14625/2004), ha effetto limitatamente all'esecuzione in corso, non in astratto e per ogni caso, non potendo, insomma, ritenersi la pendenza dell'opposizione ex art.619 c.p.c. causa d'inammissibilità o di difetto di interesse in capo a TRAVI SUD rispetto alla *actio pauliana* proposta (il principio di diritto è volto, insomma, a evidenziare che l'esecuzione già intrapresa, quando l'atto revocando era ancora pienamente efficace, non potrebbe essere utilmente proseguita nemmeno in ipotesi di accoglimento della



revocatoria, essendo il creditore che abbia vittoriosamente esperito tale ultima azione onerato di cominciare una nuova azione esecutiva.

Nel merito della vicenda che ne occupa, va osservato che costituisce un falso problema la conoscenza o meno, da parte di STRADEITALIA, della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, posto che il credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento era evidentemente preesistente all'emissione stessa del decreto ingiuntivo. Difatti, la stessa STRADEITALIA ha riconosciuto che tale debitoria effettivamente sussisteva, tanto che in data 22/11/2013 (proposta di transazione di TRAVI SUD)-8/1/2014 (data in cui l'accettazione della transazione da parte di STRADEITALIA è stata portata a conoscenza di TRAVI SUD) le parti concludevano una transazione relativa proprio alla creditoria per cui TRAVI SUD ha proposta l'azione revocatoria che ne occupa.

Punto decisivo della controversia è se effettivamente la transazione conclusa in data 8/1/2014 sia o meno idonea a ritenere estinta l'obbligazione per cui TRAVI SUD propone oggi l'azione ex art.2901 c.c. oggetto del giudizio.

La clausola di cui all'art.9 della transazione prevede: “[...] è prevista in capo alla Stradeitalia S.r.l. la facoltà di alienare i suddetti “mezzi” a terzi soggetti, fermo restando a carico della stessa l’obbligo di garantire comunque in tale circostanza il pieno e libero uso ed utilizzo degli stessi alla Travi Sud S.p.A.; in alternativa, sempre nell’ipotesi di alienazione, la Stradeitalia Trasporti S.r.l. dovrà mettere a disposizione automezzi equivalenti che garantiscano le stesse prestazioni, sino alla scadenza residua concordata, a pena di decadenza del presente accordo.”. La convenzione in argomento, quindi, prevedendo un’ipotesi di “decadenza”, *rectius*, di risoluzione dell’accordo transattivo, deve indurre a escludere ogni carattere novativo della stessa, ad onta del tenore della clausola di cui al precedente art.7 del medesimo contratto di transazione.

Ciò premesso, va rilevato che parte attrice ha prodotto tempestivamente, in allegato alla seconda memoria ex art.183 co.VI c.p.c., le scritture contabili di Stradeitalia, da cui è dato evincere l'appostamento quale passivo societario della debitoria in discussione nei confronti di Travi Sud ancora nel bilancio abbreviato di esercizio 2015. Effettivamente, come dedotto dalla difesa di Travi Sud, la scritturazione a bilancio 2015, in data successiva all'accordo transattivo concluso a gennaio 2014, della debitoria oggetto dell'accordo transattivo, pur non costituendo dichiarazione



confessoria, né giudiziale né stragiudiziale, costituisce comunque un riconoscimento di debito da parte di Stradeitalia che lascia intendere il superamento dell'accordo transattivo concluso nel gennaio 2014, confermando l'esistenza della debitoria nei confronti di Travi Sud ex art.2709 c.c.. Non vale in contrario quanto argomentato da parte convenuta, che ha contestato come la produzione documentale sia avvenuta senza alcuna allegazione in proposito negli scritti difensivi, avendo la produzione documentale dell'attore, tempestivamente veicolata nel giudizio a conforto di una pretesa creditoria a soddisfazione della quale l'istante ha agito ex art.2901 c.c., confortato la prospettazione di essa parte attrice.

L'esistenza della debitoria nei confronti di Travi Sud era ben nota al debitore e, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela esistente tra il legale rappresentante di Clesi S.r.l. e il legale rappresentante di Stradeitalia (quest'ultimo è il suocero della Silvana Maione) deve ritenersi logicamente ben nota anche al terzo acquirente. Parte attrice ha allegato anche come Ettore Izzo, marito di Silvana Maione e figlio di Carlo Izzo, rappresentante di Stradeitalia, abitasse insieme a questi ultimi due al medesimo indirizzo anagrafico. Il rapporto di parentela, quindi, appare strettamente connesso con quello d'affari, nella fattispecie, potendo, secondo l'*id quod plerumque accidit*, ritenersi che l'esposizione debitoria di Stradeitalia fosse ben nota al legale rappresentate di Clesi, tenuto anche conto del fatto che la stessa Travi Sud è amministrata da un altro membro della famiglia Izzo.

Deve ritenersi che l'atto d'alienazione contestato costituisca effettivamente un pregiudizio, quanto meno rendendo più difficile la soddisfazione della creditoria vantata da Travi Sud nei confronti di Stradeitalia e, pertanto, la sussistenza dell'*eventus damni* e del *consilium fraudis* appaiono idonei a fondare la pretesa ex art.2901 c.c. svolta da Travi Sud.

In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'inefficacia nei confronti di Travi Sud S.p.A. dell'atto d'alienazione del 22/5/2015 intervenuto tra Stradeitalia Trasporti S.r.l. e Clesi S.r.l., avente ad oggetto i beni mobili registrati di cui al n.5 dell'atto di citazione.

Spese alla soccombenza, a carico di Stradeitalia Trasporti S.r.l. e Clesi S.r.l., liquidate come in dispositivo ex d.m.55/2014 scaglione sino €260.000,00 (individuato il valore della controversia nel valore dell'atto revocato), valori medi di liquidazione



ridotti di un terzo, atteso che il valore della domanda è più prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di Travi Sud S.p.A. dell'atto di alienazione intervenuto tra Stradeitalia Trasporti S.r.l. e Clesi S.r.l. in data 22/5/2015 avente ad oggetto i beni mobili registrati di cui al n.5 dell'atto di citazione;
- Condanna Stradeitalia Trasporti S.r.l. e Clesi S.r.l. al pagamento in favore di Travi Sud S.p.A. delle spese e compensi di lite, che liquida in €.800,00 per spese, €.8.953,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva.

Così deciso in Benevento, li 31/5/2018

Il Giudice dr. Pietro Vinetti

